

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - BIENNIO 2017 – 2018

Il giorno 29/12/2016 alle ore 10.00 presso il Comune di Quinzano d'Oglio, ha avuto luogo l'incontro tra:

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**, costituita con deliberazione Giunta Comunale n. 159 in data 14/11/2016, che ha nominato il Segretario Comunale, dott. Giancarlo Iantosca, Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 10, comma 1, del CCNL 01.04.1999 e s.m.i., così composta:

- dott. Giancarlo Iantosca - Segretario Comunale – Presidente;
- rag. Renata Olini – Responsabile di Servizio Settore “SERVIZI CONTABILE – ALLA PERSONA”;
- rag. Giordano Tedoldi – Responsabile SETTORE “SERVIZI TRIBUTI – ECOLOGIA”;
- arch. Oliviero Tognazzi - Responsabile SETTORE “SERVIZI AL TERRITORIO”;
- dr. Giacomo Pinti - Responsabile SETTORE “SERVIZI VIGILANZA”
- dr.ssa Monica Zilli – Responsabile SETTORE “SERVIZI AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA – POPOLAZIONE E CULTURA”;

**DELEGAZIONE SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**  
composta da:

Sig. ra Antonella Sirelli FP- CISL

**OO.SS. TERRITORIALI – :**

-CISL : sig. Ivo Merlini

- DICCAP: sig. Alessandro Mattanza

Si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni dalle norme di legge, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti, nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

2. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto dalle parti è immediatamente efficace quando, a seguito di convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 CCNL 01.04.1999, sia firmato:

- per la parte sindacale dalle RSU (eventualmente assistite dai rappresentanti sindacali delle OO.SS.)
- dal Presidente della Delegazione di Parte Pubblica

3. L'eventuale mancata sottoscrizione da parte dai rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale, non inficia comunque l'efficacia del CCID, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.



## **Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria**

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i dipendenti in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso il personale comandato o distaccato – o utilizzato a tempo parziale con contratto di formazione e lavoro .
2. Esso ha validità biennale ed i suoi effetti decorrono dal **01/01/2017 fino al 31/12/2018**.
3. Esso stabilisce i criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività per gli anni 2017 e 2018.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

## **Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto**

1. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere un incontro per la verifica dello stato di attuazione del presente contratto mediante richiesta unitaria, scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo casi di estrema urgenza.

## **Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati**

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in tal caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta avanzata.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

## **Art. 5 – Quantificazione delle risorse COSTITUZIONE FONDO**

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. La suddetta determinazione (= costituzione fondo) sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla legge e dai CCNL vigenti.
3. Nel biennio di riferimento 2017- 2018 la suddetta determinazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla normativa vigente e tenuto conto delle eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.

Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità (=storico € 10578,27).

Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 riferite alla attivazione di nuovi servizi o per implementare processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, possono essere stanziati esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre